

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **88/1979** (ECLI:IT:COST:1979:88)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Udienza Pubblica del **03/05/1979**; Decisione del **12/07/1979**

Deposito del **26/07/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **9520 9521**

Atti decisi:

N. 88

SENTENZA 12 LUGLIO 1979

Deposito in cancelleria: 26 luglio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 210 del 1 agosto 1979.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, promosso con

ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Camerino, nel procedimento civile vertente tra Nalli Nello e Capenti Antonio, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 4 maggio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Il 17 giugno 1972 Capenti Antonio esplodeva tre colpi di fucile contro Nalli Nello e sua figlia Nalli Andreina, causando loro lesioni personali di varia entità. Tratto in arresto, era condannato dal tribunale di Camerino, con sentenza del 17 giugno 1973, alla pena di mesi sette di reclusione.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, le parti lese agivano, in sede civile, chiedendo la condanna del Capenti al risarcimento anche per il pregiudizio, di carattere non patrimoniale, arrecato dalla condotta criminosa del convenuto alla loro integrità fisica.

A sostegno di tali richieste si deduceva che, accanto alle due consuete categorie di danni ingiusti, doveva ipotizzarsene, in caso di danno alla persona, una terza, consistente nella menomazione della salute, considerata in se stessa, quale stato di benessere fisico dell'individuo e non quale mezzo per la produzione di un reddito (c.d. danno biologico).

L'adito tribunale, premesso che quest'ultimo tipo di danno non sarebbe risarcibile, in base al diritto positivo, né come danno patrimoniale né come danno morale e rilevato che la salute è tutelata dalla Costituzione come bene fondamentale dell'individuo oltre che come interesse della collettività, sollevava, con l'ordinanza indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione.

2. - Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza de qua, nessuna delle parti si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte ma spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo - con atto del 12 aprile 1977 - che la questione sollevata fosse dichiarata non fondata perché la norma denunciata assicurerebbe la risarcibilità di ogni tipo di danno ingiusto, ivi compreso quello biologico.

Tali conclusioni erano successivamente ribadite alla pubblica udienza del 3 maggio 1979.

Considerato in diritto:

1. - Nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni da illecito extracontrattuale promosso nei confronti di persona condannata con sentenza penale passata in giudicato per il reato previsto dagli artt. 582 e 585 del codice penale (lesione personale aggravata), il tribunale di Camerino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, in quanto non comprende la risarcibilità del danno alla salute, autonomamente considerato rispetto alle conseguenze economiche del fatto lesivo e al danno morale puro.

Come si è già esposto in narrativa, nel caso di specie gli attori avevano chiesto tra l'altro la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per il pregiudizio, di carattere non patrimoniale, che la loro salute aveva subito a causa dell'illecito.

Secondo il giudice a quo, un danno così configurato non sarebbe risarcibile alla stregua del diritto vigente né come danno patrimoniale (in quanto non sarebbe caratterizzato dalla economicità dell'interesse pregiudicato) né come danno morale, perché questo riguarderebbe esclusivamente le affezioni morali e i turbamenti alle condizioni d'animo del danneggiato.

Di qui il dubbio che la norma denunciata violi:

a) l'art. 32 della Costituzione, perché non riconoscerebbe rilievo, ai fini della responsabilità per fatto illecito, ad un diritto (quello alla salute) che la Costituzione riconosce e garantisce anche nell'ambito dei rapporti interprivati;

b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto escluderebbe dalla tutela giurisdizionale un diritto attribuito dalla norma costituzionale senza limiti e condizioni;

c) l'art. 3 della Costituzione, in quanto, considerando il diritto nel suo aspetto strumentale volto alla produzione di un reddito, tutelerebbe un bene eguale per tutti - la salute - in modo diseguale in ragione delle condizioni economiche del danneggiato.

2. - Ciò premesso, occorre verificare la fondatezza della proposta questione in relazione alla qualificazione criminosa del fatto lesivo.

Il giudice a quo muove dal presupposto che, in tal caso non sarebbe possibile accordare alcun risarcimento per i danni non patrimoniali, diversi dalle sofferenze fisiche e morali.

L'assunto non può essere condiviso.

Invero gli artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale, nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono che, ove un reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali. L'espressione "danno non patrimoniale", adottata dal legislatore, è ampia e generale e tale da riferirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dalla economicità dell'interesse leso. Il che porta a ritenere che l'ambito di applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale - contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza di rimessione - si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute.

Il bene a questa afferente è tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso.

Da tale qualificazione deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza. Ciò deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a tutte le altre posizioni

soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate.

Appare evidente, allora, che ricorrendo nella fattispecie in esame i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2059 del codice civile (il Capenti era stato condannato, in sede penale, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.), vi è la possibilità di accordare agli attori il risarcimento per tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale da essi subiti in dipendenza dell'illecito, compresi quelli corrispondenti alla menomazione della loro integrità fisica in sé considerata.

Non è quindi ipotizzabile alcun contrasto con gli artt. 32 e 24 della Costituzione - in quanto la tutela del diritto alla salute, riconosciuto dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo oltre che come interesse della collettività, riceve, nella particolare ipotesi esaminata (che è la sola che in questa sede può venire in considerazione), concreta applicazione.

3. - Del pari insussistente è poi la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione - fondata sulla differente entità del risarcimento a seconda del reddito e delle condizioni economiche del danneggiato - poiché, per quanto si è detto, la lesione del diritto alla salute, autonomamente considerato, può trovare, nel caso di specie, congrua riparazione, a prescindere da ogni riflesso di ordine economico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.